



**BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI CON GLI STUDENTI  
DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA ANNO ACCADEMICO 2024-25 PER IL SUPPORTO  
ALLE ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**IL DIRETTORE**

VISTA la Legge n. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. n. 132/2003 recante norme regolamentari per l'autonomia statutaria e organizzativa delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questa Accademia;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, che prevede che le Istituzioni A.F.A.M. possano regolamentare forme di collaborazione degli Studenti ad attività connesse ai servizi resi - con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami ed all'assunzione di responsabilità amministrative - nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e reddito;

VISTO il bilancio di previsione E.F. 2025;

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 04/12/2024;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2024.

**DECRETA**

per i motivi di cui alla premessa, l'indizione del seguente bando:

**Art. 1 – Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, è indetta una selezione pubblica, per titoli di merito e reddito, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 1 borsa di collaborazione (in caso di necessità potranno essere assegnate un numero di borse maggiore) agli studenti iscritti all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ai corsi di primo e secondo livello nell'a.a. 2024/25. Tale collaborazione sarà svolta nel corso dell'a.a. 2024/2025 con possibilità di estensione dell'attività di collaborazione nella prima metà dell'anno accademico 2025/2026.

**Art. 2 – Oggetto**

1. I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività di supporto alle attività di Internazionalizzazione ed Erasmus.
2. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività per un massimo di n. 200 ore da completarsi entro e non oltre la metà dell'anno accademico 2025/2026.
3. La graduatoria definitiva, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 comma 5, sarà valida, a far data dalla pubblicazione, per un anno eventualmente rinnovabile con Delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia.



4. Le presenze degli studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che conservano il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza.
5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
6. L'Accademia Ligustica provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

### **Art. 3 – Requisiti di ammissione**

1. Gli studenti che intendono partecipare alla presente selezione devono possedere, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente iscritti ai corsi accademici di I e II livello;
  - b) non essere iscritti al primo anno;
  - c) avere ottenuto almeno 40 CFA/anno per gli studenti del triennio;
  - d) avere ottenuto almeno 35 CFA/anno per gli studenti del biennio;
  - e) avere meno di 35 anni compiuti al termine del periodo di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;
  - f) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per l'applicazione degli stessi;
  - g) non essersi resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione;
  - h) non essere titolari di contratti di lavoro subordinato con enti pubblici o soggetti privati;
  - i) avere effettuato una mobilità Erasmus+ nel corso del proprio percorso di studi accademico (sono ammesse anche le mobilità Erasmus+ in corso di svolgimento non ancora concluse);
  - j) adeguata conoscenza della lingua inglese.
2. Qualora le richieste di partecipazione risultino inferiori al numero di collaborazioni disponibili si procederà a riaprire i termini del presente bando per un periodo massimo di 30 giorni solari.

### **Art. 4 – Valutazione del merito di studio**

1. Il criterio di valutazione basato sul merito è verificato in base a una media ponderata dei voti ottenuti negli esami sostenuti. Le medie saranno arrotondate al secondo decimale.

<b>Media Ponderata</b>	<b>Punti</b>
Media 109-110	5
Media 107-108	4
Media 106-105	3
Media 104-103	2
Media 102-101	1

### **Art. 5 – Valutazione del reddito**



1. Il criterio di valutazione correlato al livello reddituale è attestato da certificazione ISEEU depositata all'atto dell'iscrizione. In relazione al valore ISEEU il punteggio sarà assegnato in base alla seguente tabella.

<b>Fascia di reddito</b>	<b>Punti</b>
fino a € 22.000,00	5
da € 22.001 a € 30.000	4
da € 30.001 a € 45.000	3
da € 45.001 a € 60.000	2
oltre € 60.001	1

2. La condizione economica determinata secondo la presente tabella costituisce titolo di preferenza a parità di condizioni di merito, come indicato nel D.Lgs. 68/2012 di cui in premessa.
3. Ai fini dell'attestazione ISEEU saranno utilizzati i documenti già in possesso relativi all'iscrizione in corso del candidato. Nel caso in cui non si sia presentato il modello ISEEU all'atto dell'iscrizione, il candidato verrà posto d'ufficio nella fascia reddituale oltre € 60.001.

#### **Art. 6 – Valutazione individuale**

1. La Commissione valuterà, da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti, la conoscenza e la predisposizione del candidato per l'attività di collaborazione oggetto della domanda attraverso un colloquio individuale che verterà:
  - a) sulla conoscenza della lingua inglese;
  - b) sulla conoscenza dei Piani di Studio dell'Accademica;
  - c) elementi dello Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, con particolare riferimento ai seguenti organi: il Consiglio Accademico, il Direttore e la Consulta degli Studenti;
2. La conoscenza di una seconda lingua straniera comporterà l'attribuzione di un ulteriore punteggio.
3. A parità di punteggio ottenuto è preferito il candidato che non abbia già svolto attività analoga negli anni precedenti.

#### **Art. 7 - Commissione e formazione della graduatoria**

1. La Commissione per la formazione della graduatoria per l'attribuzione delle borse di collaborazione sarà composta dal docente Coordinatore Erasmus+, che la presiede, dal referente dell'Ufficio Internazionalizzazione e da un Funzionario.

#### **Art. 8 – Domanda e termine per la presentazione**

1. La domanda di partecipazione alla selezione, predisposta secondo lo schema allegato (Allegato A) e debitamente datata e sottoscritta dallo studente, dovrà essere inviata alla mail [protocollo@accademialigustica.it](mailto:protocollo@accademialigustica.it) entro e non oltre il **10/01/2025**. L'oggetto della mail dovrà essere **“Bando collaborazione studenti Accademia Ligustica a.a. 2024/25 per il supporto attività di internazionalizzazione”**.
2. La Commissione non terrà in considerazione, in quanto inammissibili:



- a) le candidature pervenute in modo errato o non inviate dall'account accademico.
  - b) le domande di partecipazione prive della sottoscrizione.
  - c) le domande che risultano incomplete o mancanti in alcune sue parti, in particolar modo prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine perentorio del 10/01/2025;
  - d) la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato.
3. L'istituzione dispone l'esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti precedentemente indicati o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

### **Art. 9 – Graduatoria**

1. La graduatoria, formata dalla somma della valutazione di indicatori di merito di studio ed economici e del colloquio, come indicato ai precedenti artt. 4, 5 e 6 del presente bando, sarà pubblicata sul Sito e affissa all'Albo Online dell'Accademia con decreto del Direttore.
2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, potranno essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore dell'Accademia, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere inviata all'indirizzo: [protocollo@accademialigustica.it](mailto:protocollo@accademialigustica.it).
3. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore dell'Accademia procederà all'approvazione in via definitiva della graduatoria.
4. La graduatoria esito del presente processo di valutazione sarà valida solamente ai fini della presente procedura.
5. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati per l'accettazione della collaborazione. La mancata presentazione nei termini concordati comporta la decadenza dal diritto all'affidamento della collaborazione.
6. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che perdano per qualsiasi motivo la qualità di studenti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti, decadono automaticamente dal diritto a svolgere l'attività di collaborazione di cui al presente bando. Lo studente utilmente collocato che rinuncia alla propria posizione decade automaticamente dalla graduatoria.

### **Art. 10 – Modalità di prestazione dell'attività**

1. Gli studenti selezionati per le attività devono concordare il piano di lavoro con l'ufficio di destinazione sulla base delle esigenze e delle disposizioni dello stesso. Presso tale ufficio saranno tenuti i fogli firma previsti per l'attestazione dell'effettiva collaborazione prestata. La presenza dovrà essere articolata in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio a cui lo studente è normalmente soggetto.
2. Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione per motivi personali prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito attingendo alla graduatoria in vigore, anche per un monte ore parziale.
3. Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione deve darne tempestiva comunicazione in modo da consentire la definizione del piano di recupero delle ore non prestate eventualmente attingendo alla vigente graduatoria.



4. La mancata prestazione dell'attività collaborativa, senza giustificati motivi o in assenza di formale segnalazione, comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria di merito e l'impossibilità di riproporre la domanda per l'anno successivo. Tale esclusione si applica, altresì, allo studente resosi responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità della struttura cui è assegnato e qualora lo studente perda i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
5. È fatta salva per l'Accademia la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione anche prima del suo naturale termine per giustificati motivi.

#### **Art. 11 – Durata e corrispettivo della prestazione**

1. La durata massima della collaborazione è pari a 200 ore, come indicato all'art. 2 del presente bando.
2. Il corrispettivo orario per lo svolgimento della collaborazione è pari a € 10,00 ed è esente da imposte ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs. 68/2012. Esso sarà liquidato al termine della collaborazione, verificata l'effettiva prestazione della collaborazione da parte dello studente. Il calcolo del compenso sarà effettuato sulle ore effettivamente svolte anche se dovessero essere inferiori a quanto stabilito.

#### **Art. 12 – Monitoraggio attività**

1. È istituito un sistema obiettivo di controllo delle presenze tramite fogli firma, ai soli fini della verifica della frequenza e del completamento della collaborazione.

#### **Art. 13 – Ricorsi**

1. Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo, è ammesso ricorso al Direttore entro 5 giorni dalla sua notifica.
2. I candidati che abbiano presentato ricorso, nelle more della definizione dello stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
3. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente a ottenere l'affidamento della collaborazione.

#### **Art. 14 – Responsabile del Procedimento**

1. Ai sensi dell'Art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del Procedimento per l'assegnazione delle borse di collaborazione è il Direttore Amministrativo ad interim.

#### **Art. 15 – Dati personali**

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa relativa alla privacy e, in particolare, al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Accademia e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
2. In relazione al trattamento dei propri dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalle suindicate norme e all'informativa già sottoscritta in sede di iscrizione all'Accademia Ligustica.



Accademia  
Ligustica di Belle Arti  
di Genova

**Art. 16 – Norme Finali**

1. L'Accademia, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
2. Il presente bando, con valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale <https://www.accademialigustica.it/> .

Genova, 23/12/2024

Il Direttore  
Prof. Guido Fiorato